









LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. MARCONI"

Via della Costituente, 4/a – 43125 PARMA Tel. +39 0521.282043 C.F: 80009230345 CUPA: UFNCYE



Email: marconi@liceomarconipr.edu.it prsp030009@istruzione.it

PEC:prps030009@pec istruzione it

www.liceomarconipr.edu.it

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI NON ITALOFONI

Documento approvato	dal collegio	docenti in	data

INDICE

PREMESSA p. 3
COMMISSIONE ITALIANO AMICO p. 4
INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI p. 5
LAVORO DEI CONSIGLI DI CLASSE
FORMAZIONE DEI DOCENTI p. 11
ALLEGATO 1. BICS E CALPSp. 12
ALLEGATO 2. TABELLA DELLE VALUTAZIONI p. 13
ALLEGATO 3. NORMATIVA ISTRUZIONE E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERIp. 15

PREMESSA

Il protocollo di accoglienza degli alunni stranieri nasce dall'esigenza di stabilire procedure definite all'interno del Liceo e si pone come obiettivi principali non solo l'accoglienza e il positivo inserimento degli alunni stranieri nella realtà scolastica, ma anche la definizione di pratiche condivise all'interno della scuola, in materia, appunto, di accoglienza di studenti stranieri.

Questo documento può essere considerato un punto di partenza comune all'interno del percorso dei vari Consigli di Classe e costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.

La normativa italiana (in particolare il D.L. 25/7/1998 n.286, il D.P.R. 31/8/1999 n.394 e le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" MIUR febbraio 2014) a cui si fa riferimento in questo documento, fornisce precise indicazioni riguardo al diritto all'istruzione, all'accoglienza e all'inserimento degli alunni stranieri, ma lascia autonomia alle istituzioni scolastiche, e in particolare al Collegio dei Docenti, nell'individuare e promuovere le opportune modalità di attuazione di tali indicazioni.

In particolare si fa riferimento:

- alle finalità e ai principi contenuti in queste norme
- all'obbligo scolastico previsto per i minori stranieri presenti sul territorio
- all'obbligo per l'istituto scolastico di accettare l'iscrizione dello studente straniero in qualsiasi momento dell'anno
- al concetto di integrazione, intesa come un processo che comporta il rispetto e la valorizzazione della cultura e della lingua di appartenenza dello studente.

COMMISSIONE ITALIANO AMICO

COSTITUZIONE - MEMBRI - FUNZIONI

La Commissione Italiano Amico (Commissione nel resto del testo) si costituisce ogni anno sulla base delle candidature individuali, elette successivamente in collegio docenti.

E' composta dalla Funzione Strumentale Stranieri, da 5 a 8 docenti delle aree disciplinari (uno/due per area) lettere, matematica-fisica, scienze, lingue, storia-filosofia, arte, scienze motorie, IRC.

Essa ha i seguenti compiti:

- 1) revisione del protocollo d'accoglienza
- 2) elaborazione dei test periodici di verifica dei livelli linguistici
- 3) elaborazione di strategie didattiche
- 4) raccolta di materiale didattico delle specifiche discipline
- 5) supervisione dei progetti per gli stranieri
- 6) supporto all'attività dei consigli di classe
- 7) collaborazione con gli uffici
- 8) individuazione della classe di inserimento
- 9) organizzazione della formazione dei docenti

INSERIMENTO DEGLI STUDENTI STRANIERI CRITERI E PROCEDURE

1) ISCRIZIONE

La Commissione Italiano Amico collabora con la segreteria alunni (segreteria nel testo) per una buona accoglienza degli alunni stranieri e per facilitare il contatto con la famiglia.

In questa fase, i passaggi sono i seguenti:

- a) vengono date alle famiglie dalla segreteria e/o dal Dirigente Scolastico le prime informazioni sui vari indirizzi del Liceo;
- b) la segreteria verifica, compilando apposito modulo, il percorso scolastico precedente attraverso la raccolta e l'analisi della documentazione e i contatti con le scuole frequentate;
- c) una volta acquisita la documentazione relativa allo studente straniero, la segreteria predispone una copia del dossier da mettere a disposizione della Commissione Italiano Amico.

2) COMPILAZIONE SCHEDA PERSONALE

La Commissione:

- a) a inizio anno scolastico, supporta lo studente straniero nella compilazione della scheda personale che permetta di acquisire informazioni specifiche rispetto alla lingua di origine e al livello di scolarizzazione raggiunto;
- b) questa scheda confluirà in un fascicolo didattico dell'alunno che verrà conservato su Drive dalla Commissione e che sarà messo a disposizione del consiglio di classe in fase di redazione di un eventuale PDP.

3) TEST D'INGRESSO

- 1) Per gli alunni che hanno <u>frequentato la scuola italiana</u> <u>da almeno</u> <u>cinque anni</u> (ALLEGATO 1 BICS e CALPS), vengono seguiti i criteri generali definiti in questo Liceo per gli alunni italofoni.
- 2) Per gli alunni stranieri che <u>non hanno frequentato una scuola italiana</u>, la Commissione predispone un test che verrà somministrato dal consiglio di classe durante le attività curricolari. Il test verificherà la conoscenza della lingua italiana e/o di altre discipline (matematica, lingua inglese, o altre materie scolastiche appartenenti ai diversi piani di studio dei tre indirizzi del Liceo) al fine di individuare il livello di competenze possedute e di valutare l'inserimento più opportuno nella classe.
- 3) Per gli alunni stranieri che hanno <u>frequentato per meno di 5 anni in Italia</u>, la Commissione predispone un test che verrà somministrato dal consiglio di classe durante le attività curricolari. Il test verificherà la conoscenza della lingua italiana e/o di altre discipline (matematica, lingua inglese, o altre materie scolastiche appartenenti ai diversi piani di studio dei tre indirizzi del Liceo) al fine di individuare il livello di competenze possedute e di valutare l'inserimento più opportuno nella classe.

4) INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE

L'inserimento in una classe di coetanei, come evidenziato nelle Linee Guida - Febbraio 20014, appare la scelta da privilegiare in quanto consente all'alunno di:

- a. instaurare rapporti più significativi con i nuovi compagni
- b. evitare un pesante ritardo scolastico.

Tuttavia si individuano i seguenti criteri:

- nel caso sia valutata la corrispondenza tra il percorso scolastico nel paese d'origine e il corso di studi previsto per i ragazzi che frequentano uno degli indirizzi del Liceo, l'alunno viene inserito nella classe corrispondente all'età anagrafica e al livello di scolarizzazione già conseguito;
- l'assegnazione avviene su proposta della Commissione intercultura;
- il Collegio docenti può deliberare, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa corrispondente all'età anagrafica, tenendo conto di competenze, abilità e conoscenze della lingua italiana dell'alunno. In questo caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente superiore o inferiore a quella anagrafica.

5) ASSEGNAZIONE DELLA SEZIONE

La Commissione valuta tutte le informazioni utili sulle classi della stessa fascia (l° - 2°- 3° ecc.) in un'ottica che supera il criterio numerico e che tiene conto anche di altri fattori utili ad individuare non solo in quale situazione l'allievo starà meglio, ma anche quale sarà la classe che per le sue caratteristiche, trarrà beneficio da questo inserimento.

Saranno presi in considerazione:

- presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese
- criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagio, alunni diversamente abili, dispersione ecc.)
- ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri.

LAVORO DEI CONSIGLI DI CLASSE

INDICAZIONI

1) PRIMA ACCOGLIENZA NELLA CLASSE

Si sottolinea l'importanza della prima accoglienza di un alunno straniero nella classe, specialmente se arriva in corso d'anno, al fine di creare rapporti di collaborazione da parte dei compagni, in modo che si sentano anch'essi coinvolti nell'accoglienza.

Il coordinatore di classe, preventivamente contattato da un membro della Commissione, provvede ad informare il Consiglio di Classe del nuovo inserimento.

Gli studenti e gli insegnanti cercheranno di trovare forme di comunicazione e modi per facilitare l'inserimento, dimostrando atteggiamento di disponibilità, individuando ad esempio un tutor fra i compagni di classe.

2) COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

- a) Favorisce l'integrazione dello studente straniero nella classe.
- b) Compila il PDP, deliberando modalità di semplificazione, riducendo temporaneamente il numero di discipline del curriculum, predisponendo programmazione ridotta per ogni disciplina e utilizzando il materiale messo a disposizione dalla Commissione su Drive.
- c) Prende informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che sono attuati sulla base delle risorse disponibili (docenti con ore a disposizione, progetti di istituto, finanziamenti extrascolastici) in orario curriculare ed extracurriculare.
- d) Prevede la possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto insieme ad altri alunni stranieri di altre classi, <u>individuando le discipline e gli orari curricolari in cui l'alunno può assentarsi dalla classe per frequentare i suddetti interventi.</u>

3) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

PREMESSA

In base alla normativa (DPR 394/1999, art. 45 e DPR n. 122/2009), i minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, per cui agli alunni stranieri si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:

- a) diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collego docenti;
- b) assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento;
- c) ammissione alla classe successiva in presenza di voti non inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento.

Tuttavia, la valutazione degli alunni stranieri nella sua accezione formativa pone la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. E' prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

Si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua.

Dunque, la correttezza dell'affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni stranieri, come equivalente a quella degli alunni italiani, implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno. Occorre anche tenere conto che è opportuno per le scuole prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa.

<u>VALUTAZIONE E PERCORSI INDIVIDUALIZZATI</u>

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non si può pensare di valutare a prescindere da ciò che si è fatto, per gli allievi e con gli allievi. Per cui i docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà specchio della personalizzazione del percorso.

<u>VALUTAZIONE FORMATIVA - INDICATORI COMUNI</u>

È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate.

Agli allievi stranieri **neo-arrivati** dovrebbero essere riconosciute, valorizzate e adeguatamente valutate le conoscenze in L1, maturate nel percorso scolastico pregresso nel Paese d'origine e opportunamente verificate da un docente del team in collaborazione con un mediatore.

Il fatto che non conoscano l'italiano non significa che non sappiano nulla: non sono allievi "vuoti" di competenze, semplicemente non hanno ancora le parole per esprimere ciò che sanno e che sanno fare (conoscenze e abilità).

Nell'ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni che concorrono alla valutazione:

- il percorso scolastico pregresso
- la motivazione ad apprendere
- la regolarità della frequenza
- l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche

- la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.

VALUTAZIONE SOMMATIVA

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto :

- dei risultati e delle abilità raggiunte nei <u>corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano</u>, intesa come materia curricolare
- delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe.

MODALITA' DI VERIFICA

Nell'ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da somministrare:

- prove oggettive
- vero-falso
- scelta multipla con una sola risposta
- scelta multipla con più risposte
- completamento
- in numero di items ridotti
- con tempi di svolgimento più lunghi
- con possibilità di consultare testi
- con la presenza di un tutor.

<u>ADATTAMENTO TEMPORALE</u>

Il team dei docenti di classe, nel caso di:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato
- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine
- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine

considera che <u>i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente</u> coincidere con il termine dell'anno scolastico e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una <u>relazione</u> sulle motivazioni (si veda l'allegato 2 - Tabella delle valutazioni) che hanno spinto il team dei docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a <u>concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo</u>, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti

Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

FORMAZIONE DEI DOCENTI

La scuola mette in atto ogni anno, entro il mese di dicembre, una formazione aperta ai consigli di classe in cui sia stato inserito almeno un alunno non italofono.

La formazione per ogni consiglio di classe, della durata complessiva di 4 ore (un modulo di 4 ore, eventualmente suddivisibile in più incontri), sarà affidata dalla Commissione alla funzione strumentale e/o a docenti interni, che posseggano requisiti e/o esperienze sul tema dell'integrazione e/o dell'insegnamento dell'Italiano L2.

Il finanziamento di questa formazione...

La formazione verterà sui seguenti ambiti:

- 1) illustrazione della normativa nazionale e interna (PDP e Protocollo d'Accoglienza) sull'istruzione degli alunni stranieri non italofoni
- 2) aspetti emotivi e culturali caratterizzanti l'inserimento degli studenti non italofoni nel contesto scolastico, specificatamente liceale
- 3) laboratorio metodologico con esempi di attività didattiche utili a "facilitare" l'apprendimento, ed esempi di verifiche semplificate e adattate alle diverse fasi del percorso d'apprendimento degli alunni non italofoni
- 4) indicazioni per il reperimento di materiali e strumenti utili alla facilitazione dell'apprendimento delle discipline.

L'organizzazione e il numero complessivo di moduli attivati dalla scuola sarà stabilita di volta in volta in base al numero di alunni e di consigli di classe coinvolti e sarà effettuata da parte della Commissione Italiano Amico.

ALLEGATO 1 BICS E CALPS

L'arrivo di alunni stranieri pone in primo piano l'acquisizione della lingua italiana (L2). Le competenze linguistiche L2 richieste agli alunni si possono dividere in:

- 1) primarie (lingua della comunicazione o BICS Basic Interpersonal Communication Skills -), che comprendono :
- a) il saluto
- b) una domanda semplice
- c) dare un nome ad oggetti di uso quotidiano
- 2) secondarie (lingua dello studio delle varie discipline o CALP Cognitive Academic Language Profiency -), che comprendono la capacità di:
- a) fare domande complesse
- b) descrivere un oggetto o un'azione
- c) fare un riassunto o raccontare un evento suddividendolo in maniera sequenziale

Le BICS sono di più facile acquisizione, occorrono da uno a due anni, mentre la seconda richiede metodi e strumenti più raffinati e tempi notevolmente più lunghi.

Il CALP diventa essenziale per un avvicinamento alle microlingue (le lingue delle singole discipline) e al proseguimento scolastico dell'allievo con buone probabilità di successo. Occorrono mediamente <u>5 anni per averne pieno controllo</u>.

L'alunno dovrebbe partire da una comunicazione semplice e legata al contesto (qui e ora), transitare per una comunicazione sempre legata al concreto, ma con richieste cognitive più esigenti, per approdare infine a compiti in contesti cognitivi più complessi su contenuti astratti.

Sono da evitare attività semplici dal punto di vista cognitivo, ma astratte, come per esempio imparare mnemonicamente liste di vocaboli o far scrivere pagine intere di parole di cui gli allievi non capiscono il significato. Queste attività non danno nessun aiuto alla progressione delle competenze linguistiche, anche perché slegate da qualsiasi contesto comunicativo e motivazionale.

Sono invece da preferire le attività indicate nell'allegato 1.

ALLEGATO 2 TABELLA DELLE VALUTAZIONI

	VALUTAZIONE				
Le opzioni possono abbinarsi fra di loro.					
PDP con:	OPZIONE A	OPZIONE B	OPZIONE C		
1) riduzione delle	(utilizzata nelle	(per le discipline	(per le discipline il cui		
discipline	materie escluse dal	previste dal PDP	insegnamento e		
2) riduzione degli	PDP e/o i cui	con decurtazione	apprendimento è meno		
argomenti	contenuti sono più	degli argomenti):	veicolato dalla lingua		
	discorsivi e/o		italiana, ad esempio,		
	presentano maggiori		disegno, educazione		
	difficoltà a livello		fisica, lingua straniera		
	linguistico, come		conosciuta, matematica):		
	latino, filosofia,				
	scienze, storia, storia	Motivazione della			
	dell'arte ecc.):	<u>valutazione</u>			
		<u>espressa</u> nel	Si potrà procedere alla		
	Non valutato in	documento di	valutazione dei		
	alcune discipline <u>con</u>	valutazione in	progressi secondo i		
	motivazione	riferimento agli	criteri generali adottati		
	<u>espressa</u> nel documento di	obiettivi esplicitati	dalla scuola.		
	documento di valutazione del I°	nel PDP: "La valutazione			
	quadrimestre:				
	"La valutazione non	espressa si riferisce al			
	viene espressa in	percorso			
	quanto l'alunno si	personale di			
	trova nella prima	apprendimento in			
	fase di	quanto l'alunno si			
	alfabetizzazione in	trova nella fase di			
	lingua italiana"	alfabetizzazione			
		in lingua italiana"			

VALUTAZIONE FINALE						
L'opzione A si può abbinare all'opzione B. L'opzione C è alternativa a A e/o B						
PDP con:		OPZIONE A:	OPZIONE B:	OPZIONE C		
- riduzione	degli	(per le discipline	(per le discipline il	(in alternativa a opzione		
argomenti.	O	previste dal PDP	cui insegnamento e	A e/o B)		
		con decurtazione	apprendimento è	·		
		degli argomenti):	meno veicolato			
			dalla lingua			
			italiana, ad			
			esempio, disegno,			
			educazione fisica,			
			lingua straniera			
			conosciuta,			
		Motivazione della	matematica):			
		valutazione,	Si potrà procedere	L'alunno viene ammesso		
		<u>espressa</u> nel		alla classe successiva in		
		documento di	progressi secondo i	base agli obiettivi		
		valutazione, in	criteri generali	previsti nel PDP e ai		
		riferimento agli		progressi compiuti,		
		obiettivi esplicitati	scuola.	senza necessità di		
		nel PDP: "La valutazione		motivare la valutazione.		
		espressa si riferisce al percorso				
		personale di				
		apprendimento in				
		quanto l'alunno si				
		trova nella fase di				
		alfabetizzazione in				
		lingua italiana"				

ALLEGATO 3

NORMATIVA ISTRUZIONE E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Il diritto all'istruzione scolastica dei minori stranieri viene affermato e disciplinato in numerose fonti normative, sia interne che internazionali (normativa UE e convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito). Il punto fermo è che i minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano (che soggiornano legalmente ma anche clandestinamente, quindi privi di permesso di soggiorno) hanno il diritto e il dovere all'istruzione, pertanto le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli.

La normativa in tema di istruzione dei minori stranieri. E' presente sia a livello legislativo che regolamentare, e si occupa di differenti aspetti predisponendo adeguate misure, che convogliano verso l'integrazione: Costituzione della Repubblica Italiana. In vari articoli afferma il diritto-dovere allo studio e la condizione degli stranieri in Italia:

- art. 10 "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali",
- art. 30 "E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli (...)",
- art. 31: "La Repubblica (...) Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo (...)",
- art. 34 "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita".

D.lgs. 286/1998. All'art. 38, stabilisce che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all'obbligo scolastico e che agli stessi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di:

- diritto all'istruzione,
- accesso ai servizi educativi,
- partecipazione alla vita della comunità scolastica.

Regolamento sull'immigrazione. Il DPR n. 394/1999, all'art. 45 afferma che i minori stranieri hanno diritto all'istruzione, indipendentemente dalla regolarità della propria posizione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. Per quanto concerne l'inserimento, lo stesso Regolamento prevede che i minori sono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, del corso di studi seguito, del livello di preparazione raggiunto. Il collegio dei docenti definisce il necessario adattamento dei programmi di insegnamento. Allo scopo, possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per agevolare l'apprendimento della lingua italiana. Il consolidamento della

conoscenza della lingua italiana può essere realizzato anche attivando di corsi intensivi sulla base di specifici progetti.

Circolare ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010. Fissa il limite massimo di presenza di studenti stranieri nelle singole classi, nel 30% del totale degli iscritti, tuttavia tale limite può essere innalzato o ridotto, con determinazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale:

- se gli alunni stranieri siano già in possesso di adeguate competenze linguistiche,
- o, al contrario, a fronte della presenza di alunni stranieri con una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata,
- comunque in tutti i casi in cui si riscontrino particolari complessità.

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri. Emanate nel febbraio 2014 dal MIUR, aggiornano le precedenti Linee guida del 2006. In particolare, hanno proposto indicazioni operative e modelli di integrazione e sostegno didattico che alcune scuole avevano già sperimentato. Con riferimento ai fenomeni di concentrazione di studenti con cittadinanza straniera, il documento ha auspicato un'equilibrata distribuzione delle iscrizioni attraverso un'intesa tra scuole, organizzate in reti di scuole, e una collaborazione mirata con gli enti locali. Nell'ambito delle singole scuole, l'orientamento più diffuso è quello di favorire l'eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle classi, piuttosto che formare classi omogenee per provenienza territoriale o religiosa degli stranieri. Le nuove Linee guida hanno auspicato la previsione di percorsi di formazione riferiti al tema dell'intercultura, per il personale scolastico:

- neoassunto,
- in servizio che desideri accrescere le proprie competenze.

Ulteriori argomenti affrontati hanno riguardato:

- il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie,
- la valutazione,
- l'orientamento (soprattutto per quanto riguarda il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado),
- l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda (L2).

Le Linee guida hanno inoltre evidenziato come l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda rappresenti un campo di intervento didattico specifico (per tempi, metodi, bisogni, modalità di valutazione) ma comunque di transizione, in quanto destinato a risolversi e ad esaurirsi nel tempo, quando gli studenti diventano sufficientemente padroni della lingua italiana da essere in grado di seguire la attività didattiche comuni alla classe.

L. 107/2015. All'art. 1, comma VII, lett. r), ha inserito, fra gli obiettivi del potenziamento dell'offerta formativa, l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori

culturali. Inoltre, ha disposto (art. 1, c. 32) che le attività e i progetti di orientamento scolastico sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera.

DM 197/2016. Attraverso tale decreto è stato adottato, ai sensi della L. 107/2015 (art. 1, c. 124 e 125), il Piano nazionale 2016/2019 per la formazione in servizio del personale scolastico, ed ha individuato tra le priorità nazionali:

- l'integrazione,
- le competenze di cittadinanza,
- le competenze di cittadinanza globale".

Nel quadro degli obiettivi formativi individuati da tale Piano, il MIUR ha presentato al Ministero dell'Interno, Autorità Responsabile del Fondo Asilo Migrazione Integrazione, un progetto pluriennale finalizzato alla formazione del personale della scuola che opera in contesti ad elevata complessità multiculturale: tale progetto ha l'obiettivo di implementare e rafforzare le competenze dei dirigenti e del personale scolastico in relazione alla multiculturalità, per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica. Nello specifico, si pone, tra gli altri, l'obiettivo di:

- incrementare le competenze dei docenti nella gestione della classe plurilingue e plurilivello e nella didattica multiculturale;
- dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda;
- assicurare l'informazione e la formazione del personale ATA anche mediante l'impiego di vademecum e piattaforme on line;
- assicurare, già in sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie del territorio.

Come esplicitato nella nota MIUR n. 2239 del 28 aprile 2017, il progetto, destinato a coinvolgere 1000 dirigenti scolastici, 10.000 docenti e 2000 unità di personale ATA, è stato approvato e finanziato con 4 milioni di euro.

DPR 19/2016. Contiene disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ed ha istituito la nuova classe di concorso A-23, Lingua italiana per discenti di lingua straniera. Per l'effetto, nell'ambito del concorso per titoli ed esami previsto dalla L. 107/2015 (art. 1, c. 114), finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, e bandito con D.D.G. 106/2016, sono stati previsti 506 posti per la nuova classe di concorso.

DM n. 718 del 5 settembre 2014. Con tale decreto il MIUR aveva ricostituito l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, con compiti consultivi e propositivi. L'Osservatorio doveva:

- promuovere politiche scolastiche per l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana e verificarne la loro attuazione (anche tramite monitoraggi),
- incoraggiare accordi interistituzionali e favorire la sperimentazione e l'innovazione metodologica, didattica e disciplinare.

L'Osservatorio era presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal sottosegretario con delega alle tematiche dell'integrazione. Era composto da:

- rappresentanti degli istituti di ricerca, delle associazioni e degli enti di rilievo nazionale impegnati nel settore dell'integrazione degli alunni stranieri e dell'intercultura,
- esperti del mondo accademico, culturale e sociale,
- dirigenti scolastici.

I membri sono rimasti in carica per tre anni, elaborando raccomandazioni e proposte operative, inviate alle scuole.

DM 31 agosto 2017, n. 643, integrato con DM 20 settembre 2017, n. 685. Ha istituito un nuovo Osservatorio nazionale: il MIUR, con una propria nota del 9 novembre 2017, ha informato dello svolgimento, in pari data, della prima riunione del nuovo organismo, evidenziando che, tra le principali novità, vi era la partecipazione delle associazioni dei giovani di cittadinanza non italiana e l'istituzione di due nuovi gruppi di lavoro:

- "Scuola nelle periferie urbane multiculturali",
- "Revisione dei curricoli in prospettiva interculturale", che si sono aggiunti ai tre già esistenti:
 - "Insegnamento dell'italiano come lingua seconda (L2) e plurilinguismo",
 - "Formazione del personale scolastico e istruzione degli adulti",
 - "Cittadinanza e nuove generazioni italiane".